

A PERSOCIV
Direttore Generale
Dott.ssa Anita Corrado

Oggetto : Richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del permesso retribuito di cui all'art. 32 CCNL 2016/2018.

In via preliminare si rileva che la tipologia del permesso retribuito in oggetto viene quantificata, dall'attuale art. 32 del contratto collettivo, esclusivamente in ore, per un monte ore pari a n.18 ore all'anno.

Com'è noto alle lettere "d" ed "e" dell'art.32, comma 2 del citato contratto vengono disposte le modalità di fruizione di tale permesso:

lettera "d" non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore...;

lettera "e" possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore...

Per la corretta interpretazione di tale norma ed al fine di poterne garantire un'esatta applicazione per tutto il personale interessato, la scrivente ritiene utile chiedere a codesta Direzione Generale una delucidazione riguardante il seguente articolo in merito ad i seguenti quesiti:

- 1) In relazione al disposto di cui alla lettera "d" , premesso che la disposizione indicata impedisce la fruizione, nella medesima giornata, del permesso in argomento, congiuntamente con altre tipologie di permessi fruibili ad ore, si chiede di conoscere se sussiste la possibilità di conciliare la fruizione dell'istituto in esame con il permesso di cui all'art. 33 della Legge 104/92 nel caso in cui un dipendente, portatore di handicap, chieda le due ore di permesso giornaliero riconosciute per dalla legge sopracitata per attendere alla tutela di se stesso.

#specificitàunicalternativa



- 2) In relazione al disposto di cui alla lettera "e", posto che in diversi Enti del Ministero della Difesa coesistono tipologie orarie giornaliere svolte dal personale dipendente che vanno da un massimo di nove ore ad un minimo di quattro ore, potrebbe verificarsi il caso di fruizione del permesso per l'intera giornata lavorativa da parte di dipendenti con un orario giornaliero pari a quattro ore, in tal caso, si chiede di conoscere se, nel caso di specie, vada applicata la decurtazione convenzionale di sei ore al giorno, che, in siffatta accezione, andrebbe a penalizzare i predetti dipendenti;
- 3) In relazione, infine, al combinato disposto di cui alla lettera "e" del comma 2 dell'art. 32 del CCNL 2016/2018 con il comma 4 del medesimo articolo, si chiede di poter ricevere chiarimenti circa il caso di fruizione del permesso di cui trattasi, per l'assenza dell'intera giornata, qualora il rapporto di lavoro sia a tempo parziale e la giornata lavorativa sia inferiore alle sei ore, se, anche in questa circostanza deve essere ritenuta applicabile la disposizione che prevede l'incidenza dell'assenza sul monte ore sempre convenzionalmente pari a sei ore.

In attesa di riscontro, cordiali saluti

Roma, 11 giugno 2018

Il Coordinamento Nazionale Difesa
Alessandro Coen

#specificitàunicalternativa